

CIRCOLARE n°16/2013

DATA:	05/06/2013
A/TO CA:	Titolare dell'attività / Responsabile Ambiente / Responsabile amministrativo
DA/FROM:	TECNOLARIO S.r.l.
TEL/FAX n°:	0341.49.42.10 # 0341.25.00.07
N° PAG.:	2

Oggetto: ENTRATA IN VIGORE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIANTALE (AUA)

Evento / Fonte normativa	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto del Presidente della Repubblica n.59 del 13 marzo 2013. (Gazzetta ufficiale Supplemento ordinario n. 124 del 29 maggio 2013) • D.Lgs 152/2006 Norme in materia ambientale • Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese. • Legge 26/10/1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico • D.Lgs 27/01/1992 n. 99 Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
Cos'è l'AUA	L'Autorizzazione Unica Ambientale – AUA è il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive SUAP che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale.
Soggetti coinvolti	<p>Categorie di imprese di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18/04/2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12/10/2005, ossia "categoria delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese (PMI)" costituita da imprese che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Hanno meno di 250 occupati (dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria); b) Hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. <p>I due requisiti a) e b) sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.</p> <p>In possesso o in richiesta di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs 152/2006; b) Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/2006; d) Autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs 152/2006; e) Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26/10/1995 n. 447; f) Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del D.Lgs 27/01/1992 n. 99; g) Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs 152/2006.

	<p>Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai soggetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale VIA laddove la normativa statale regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'art.26, comma 4 del D.lgs 152/2006.</p>
Azioni	<p><u>Verificata l'assoggettabilità al presente regolamento, le imprese dovranno regolarizzare la propria posizione autorizzativa richiedendo l'AUA per nuovi impianti o in caso di rinnovo del primo titolo abilitativo da essa sostituito.</u></p> <p>Nel dettaglio, nel caso di primo rilascio le imprese dovranno presentare apposita domanda, corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste e presentarla al SUAP che ne verifica la completezza formale e la trasmette immediatamente, in modalità telematica, alle autorità competenti (cioè la regione, provincia autonoma o diversa autorità indicata dalla normativa).</p> <p>Nel caso di rinnovo dell'AUA è prevista una procedura semplificata in cui le condizioni di esercizio sono rimaste immutate è sufficiente la presentazione di una istanza con una dichiarazione sostitutiva. Durante il tempo necessario per il rinnovo, l'esercizio dell'attività può proseguire sulla base dell'autorizzazione precedente.</p> <p>Resta facoltà del gestore dell'impianto aderire all'AUA in qualunque momento a prescindere dalla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.</p>
Durata	<p>La durata dell'AUA è di 15 anni, ed il rinnovo deve essere richiesto sei mesi prima della data di scadenza.</p>
Operatività	<p>Il presente DPR entra in vigore a partire dal 13 giugno 2013.</p>

TECNOLARIO S.r.l. rimane a Vostra disposizione per informazioni e chiarimenti.

Tecnolario S.r.l.
Area Ambiente

CANONI PER L'USO DI ACQUA PUBBLICA - ANNO 2013

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 2 e dell'art. 6 della l.r. 10/2009 e s.m.i.

USI		tipologia	unità di misura	canone unitario
usi art. 3, comma 4), R.R. 2/2006				
a)	potabile	canone	€/modulo	2.217,73
		canone minimo	€	369,63
b)	irriguo	canone src (1)	€/modulo	52,04
		canone crc (2)	€/modulo	26,01
		canone bnt (3)	€/ha	0,52
		canone minimo	€	36,82
c)	idroelettrico (produzione forza motrice)	canone piccole derivazioni	€/kW	15,12
		canone grandi derivazioni	€/kW	30,45
		canone minimo	€	133,06
d)	industriale (4)	canone per portata di concessione < 3 m ³ /s	€/modulo	17.119,28
		canone per portata di concessione > 3 m ³ /s	€/modulo	34.510,00
		canone minimo	€	2.334,45
e)	piscicolo (fittoigenico)	canone	€/modulo	369,63
		canone minimo	€	133,06
f)	zootecnico	canone	€/modulo	1.108,84
		canone minimo	€	133,06
g)	igienico	canone	€/modulo	1.108,84
		canone minimo	€	133,06
h)	antincendio	canone	€/modulo	1.108,84
		canone minimo	€	133,06
i)	autolavaggio	canone	€/modulo	1.108,84
		canone minimo	€	133,06
j)	lavaggio strade	canone	€/modulo	1.108,84
		canone minimo	€	133,06
k)	innaffiamento aree verdi o aree sportive	canone	€/modulo	369,63
		canone minimo	€	133,06
l)	scambio termico in impianti a pompa di calore	canone	€/modulo	1.108,84
		canone minimo	€	133,06
m)	navigazione interna	canone	€/modulo	52,04
		canone minimo	€	36,82
n)	didattico/scientifico	canone	€/modulo	52,04
		canone minimo	€	36,82
usi art. 3, comma 5), R.R. 2/2006				
usi diversi (altro uso)		canone		1.108,84
		canone minimo	€	133,06
uso art. 34, comma 10), R.R. 2/2006				
riconoscimento demanialità		canone minimo	€	538,64

NOTE: l'unità di misura per la determinazione del canone è il "modulo" pari ad una portata di 100 l/s, per l'uso idroelettrico il canone è calcolato sulla Potenza Nominale Media annua espressa in kW (art. 34 del Regolamento Regionale 2/2006). (1): senza restituzione delle colature (art. 35, comma 1, T.U. 1775/1933); (2): con restituzione delle colature (art. 35, comma 1, T.U. 1775/1933); (3): bocca non tassata (art. 35, comma 1, T.U. 1775/1933); (4) dal 2008 il modulo industriale è pari ad una portata di 100 l/s. Per la descrizione degli usi si rimanda agli articoli 3 e 34 del Regolamento Regionale 2/2006